



COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA

“Eolie Patrimonio dell’Umanità”

ORDINANZA n° 46 del 06.08.2007

IL SINDACO

RICHIAMATA la ordinanza sindacale n.34/05 del 22/07/2005, con la quale veniva posta una nuova regolamentazione per l’accesso alla sommità del vulcano Stromboli e per le escursioni accompagnate da guide autorizzate;

RICHIAMATA, altresì, la successiva ordinanza sindacale n.15 del 07/03/2007, modificata al p.3) del dispositivo con analogo provvedimento n.27/2007, con la quale si provvedeva, in vista della “critica” fase eruttiva del vulcano in parola, ad interdire l’accesso a tutte le aree dell’isola poste a quota superiore a 400 m s.l.m., ridisciplinando le modalità di accesso allo Stromboli e confermando la validità delle prescrizioni, in termini di sicurezza e accompagnamento, alla cui osservanza devono attenersi i gruppi escursionistici e le guide autorizzate, in ossequio alla regolamentazione emanata con la sopra richiamata ordinanza n.34/05;

VISTA la nota prot. n.DPC/PREN/44682 del 25/07/07, pervenuta a mezzo fax, con la quale il Direttore dell’Ufficio Previsione, Valutazione, Prevenzione e Mitigazione dei Rischi Naturali – Servizio Rischio Vulcanico – Dipartimento di Protezione Civile - nel rendere edotto il Capo dell’Amministrazione delle considerazioni conclusive del *Gruppo di Sintesi* (GS), ovvero del gruppo di valutazione, composto dagli esperti della Commissione Grandi Rischi e dai responsabili del monitoraggio, riguardo ai *fenomeni in corso ed alla valutazione dello stato del sistema vulcanico* di che trattasi, comunica che lo stesso GS *“ritiene che le attuali condizioni di pericolosità del vulcano non mostrino significative differenze da quelle caratteristiche dell’attività ordinaria e, pertanto, non ravvisa motivi per vietare l’accesso alla sommità del vulcano, purché vengano rispettate le misure di sicurezza già in vigore. In particolare il GS consiglia che siano attentamente valutate, e se del caso aggiornate, le norme che disciplinano le escursioni ai crateri e raccomanda che sia mantenuta la regolamentazione dell’afflusso dei turisti alla sommità e l’opera di responsabilizzazione delle guide...”*

CONSIDERATO che le valutazioni sopra riportate consentono e richiedono un riesame dei provvedimenti sindacali sin qui emanati in ordine all’accesso alla sommità del vulcano;

RITENUTO, pertanto, necessario pervenire alla emanazione di nuove disposizioni in materia, a salvaguardia della incolumità pubblica e per motivi di protezione civile, con parziale modifica ed integrazione delle prescrizioni di cui alla regolamentazione emanata con Ordinanza Sindacale n°34/2005, sopra richiamata;

AVVERTITO, comunque, che permane un certo livello di pericolosità, in quanto le escursioni non sono a rischio zero, anche qualora vengano adottate tutte le precauzioni possibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.12.2006 con il quale è stato prorogato, fino al 31.12.2007, lo stato d'emergenza nel territorio delle Isole Eolie;

VISTO l'art. n°54 del D. Lg.vo n°267/2000;

ORDINA

- 1) È consentito il libero accesso dei visitatori escursionisti, al vulcano **Stromboli**, sino alla quota di **400 mt. s.l.m.** ;
- 2) È consentito l'accesso dei visitatori escursionisti al successivo tratto, da quota 400 mt. s.l.m. e sino all'area sommitale del vulcano Stromboli, soltanto se accompagnati da guide alpine e vulcanologiche autorizzate, le quali vorranno consultare il bollettino di vigilanza emesso giornalmente dal Centro Funzionale Centrale - Rischio Vulcanico del Dipartimento della protezione civile ed affisso presso il Centro Operativo Avanzato (COA) di Stromboli, assumendo informazioni circa le condizioni dello stato di attività del vulcano e uniformandosi alle prescrizioni di cui alla regolamentazione che segue:

REGOLAMENTAZIONE PER L'ACCESSO ALLA SOMMITA' DEL VULCANO STROMBOLI E PER LE ESCURSIONI ACCOMPAGNATE DA GUIDE AUTORIZZATE

- 3) *I gruppi di escursionisti, in numero non superiore a venti (20) persone, dovranno essere condotti a cura di una guida alpina e/o vulcanologica regolarmente autorizzata, la quale potrà essere collaborata da un esperto di primo soccorso;*
- 4) *La guida alpina e/o vulcanologica dovrà essere identificabile da un apposito cartellino munito di foto indicante la qualifica, il numero di iscrizione all'Albo regionale e le generalità;*
- 5) *Le escursioni sono consentite da maggio a settembre dalle ore 12,00 e fino alle ore 24,00 e da ottobre ad aprile dalle ore 10,00 alle ore 22,00, con un tempo limite massimo di un'ora di permanenza sull'area sommitale;*
- 6) *Per l'attività escursionistica al di sopra della quota dei 400 metri s.l.m. le guide autorizzate dovranno riscuotere il relativo contributo (ticket) pari ad €3,00 per persona;*
- 7) *Gli Agenti delle Forze dell'Ordine, durante le ispezioni e i controlli di istituto, dovranno verificare l'avvenuto pagamento del contributo (ticket) previsto, e i biglietti esibiti dovranno essere annullati, mediante lacerazione.*
- 8) *L'accesso agli alti versanti del vulcano si snoda attraverso un percorso impegnativo ed è quindi necessario che la guida autorizzata verifichi l'adeguatezza dei materiali ed attrezzature di cui l'escursionista dovrà dotarsi (scarpe, indumenti, lampada, acqua, ecc.);*
- 9) *Le guide autorizzate dovranno scrupolosamente osservare e fare osservare le norme e le limitazioni che regolano l'accesso al vulcano; inoltre dovranno fornire agli escursionisti una dettagliata informazione sulle difficoltà e sui rischi cui potranno andare incontro durante la visita agli alti versanti del vulcano;*

- a) Prima dell'escursione, la guida autorizzata avrà l'obbligo di far firmare agli escursionisti una liberatoria (scritta in quattro lingue), riguardante i rischi e l'imprevedibilità anche nell'ordinario, dell'attività dovuta esplosioni di forte intensità del vulcano, allo scopo di informare realmente, senza malintesi e/o incomprensioni, il visitatore, contribuendo ad una reale presa di coscienza dei rischi che corre, e di sollevare da eventuali responsabilità le Guide stesse e le Autorità;
- b) la permanenza nell'area craterica sommitale che, ove consentita, salvo quanto previsto dal punto 5) della presente Ordinanza, dovrà comunque essere breve e a discrezione della guida, che la valuterà sulla base delle condizioni meteorologiche e dell'attività vulcanica;
- c) Le guide autorizzate dovranno costituire, nella dislocazione più opportuna, un **“Centro Escursioni”**, che sia costantemente presidiato nelle ore in cui vengono svolte le attività escursionistiche;
- Il **“Centro Escursioni”** avrà il compito di regolare il flusso dei gruppi escursionisti, allo scopo di evitare prolungati assembramenti in zone a più elevato rischio e dovrà:
- essere in grado di rendere disponibili generi di primo soccorso e uomini immediatamente reperibili, al fine di intervenire prontamente in caso di incidenti, anche attraverso altri soggetti a tali funzioni preposti ed adeguatamente operanti con il Centro stesso; allo scopo, potrà farsi ricorso ai servizi di medicina territoriale e ad associazioni di volontariato, specificatamente all'Associazione **“Misericordia,”** operante su Stromboli;
 - assicurare il collegamento radio e/o telefonico (punto di ascolto) tra i gruppi che effettuano l'escursione e i presidi istituzionalmente preposti alle attività di soccorso e protezione civile (Carabinieri/ Vigili Urbani / Associazioni di Volontariato);
- d) Durante il corso dell'escursione, le guide autorizzate dovranno essere dotate di apparati rice-trasmittenti, che garantiscano il collegamento con un punto di ascolto costantemente presidiato (COA e **“Centro Escursioni”**);
- e) Ove l'attività escursionistica possa essere esercitata ad alta quota, i partecipanti all'escursione dovranno essere dotati di casco protettivo omologato di montagna (UIAA) CE e mascherina monouso che protegga le vie respiratorie dalle possibili polveri (che saranno distribuiti a cura delle guide);
- f) Il servizio escursionistico sugli alti versanti dello Stromboli potrà essere sospeso in ogni momento, allorché sorgessero obiettive situazioni di pericolo, oltre che per l'autonoma valutazione delle guide, anche su segnalazione di rappresentanti del Dipartimento della protezione civile c/o il COA e, in ogni caso, su disposizione del Sindaco;
- g) La guida alpina e vulcanologica avrà la responsabilità delle persone che accompagna, assumendo la decisione di intraprendere o meno l'escursione, sia sulla base delle condizioni meteo, sia delle condizioni del vulcano, sia sulla base della propria esperienza professionale. La guida sarà responsabile della scelta dei percorsi da seguire, secondo le condizioni del momento, sia in fase di ascesa che di discesa;
- h) La guida svolge la propria attività per escursioni individuali o di gruppo. Per le escursioni oltre i 400 metri s.l.m., può, comunque, accompagnare fino ad un massimo di venti persone. Il numero massimo di escursionisti che possono accedere contemporaneamente al di sopra della quota dei 750 m. s.l.m., non può eccedere le 80 (ottanta) unità (4 gruppi da 20 persone). Dal limite di 750 m e oltre le comitive, ammesse contemporaneamente alla sommità, dovranno dividersi tra i due shelter di Roccette e i due shelter in prossimità dell'elipista, ovvero i due shelter in Valle della Luna per le comitive che accedono alla sommità dal lato di Ginostra, evitando comunque di sostare nell'area del Pizzo che potrà essere solo attraversata per

raggiungere il sentiero di discesa, mantenendosi le comitive lontane dallo scoscendimento craterico. La sosta agli shelter non dovrà protrarsi per più di 30 minuti, fermo restando il limite di 60 minuti già previsto per l'attraversamento dell'intera area sommitale. L'avvicendamento delle comitive deve essere tale da tener conto dei limiti di spazio degli shelter, organizzando le partenze e mantenendo una fluidità nella salita in modo che presso ciascuno shelter vi sia un numero di gruppi non eccedenti la sua capienza, mentre gli altri gruppi proseguiranno il transito verso i successivi punti di sosta ed osservazione. Le guide alpine e vulcanologiche di Stromboli sono tenute ad autoregolamentare le escursioni in modo da rispettare tale prescrizione.

(N.B. comma modificato rispetto ord.n.34/2005, a seguito suggerimento prof. De Bernardinis, giusta nota agosto 2006)

i) Prima dell'inizio dell'escursione le guide dovranno raccogliere le schede previste al punto 9 lettera a) della presente ordinanza e fornire al COA e alla Stazione dei Carabinieri di Stromboli (via fax)

-l'elenco generale delle persone che accompagneranno;

-la dichiarazione di essere in possesso delle liberatorie firmate dagli escursionisti;

-il percorso che effettueranno, l'orario di partenza e quello di rientro previsto.

Le schede sopra citate devono riportare la dichiarazione del singolo escursionista, di essere a conoscenza dei rischi connessi con l'escursione; deve inoltre richiedere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, per finalità di protezione civile, ai sensi del D. Lg.vo n°196 del 30.06.2003.

Eventuali variazioni delle notizie sopra riportate devono essere tempestivamente comunicate, dalle guide, a mezzo fax, o, ad escursione in corso, via radio.

l) Nel momento in cui i gruppi saranno rientrati al di sotto della quota di 400 mt. s.l.m., le guide ne daranno tempestiva comunicazione al COA via radio. La guida si impegna a fornire tempestive informazioni al COA su eventuali situazioni significative riscontrate durante le escursioni.

m) L'accesso sul vulcano da parte del personale appartenente a Enti e Istituzioni scientifiche e di ricerca, italiani e stranieri, qualora strettamente connesse ad attività di monitoraggio e sorveglianza poste in essere nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile, nonché, a giudizio delle autorità di protezione civile, ad attività di ricerca, verrà regolamentato e gestito dal Dipartimento della protezione civile attraverso specifiche procedure (reperibili sul sito web www.protezionecivile.it), mentre negli altri casi l'accesso al vulcano di detto personale dovrà rispondere ai dettami dell'ordinanza sindacale e successive modifiche.

10) *Gli escursionisti, prenderanno buona nota del materiale informativo redatto in più lingue e disponibile presso il COA di Stromboli ed il Centro Escursioni delle guide alpine/vulcanologiche, circa i pericoli ed i rischi che l'escursione sullo Stromboli presenta, anche per la possibilità di eventi imprevedibili che, in qualsiasi momento, possono verificarsi su un vulcano attivo, malgrado ogni precauzione adottata dagli organi responsabili a tutela della sicurezza e incolumità delle persone.*

11) *Il personale del COA al mattino, entro le ore 10:00 per il periodo compreso tra ottobre ed aprile, ed entro le ore 12:00 per il periodo compreso tra maggio e settembre, rende note le informazioni sullo stato generale del vulcano e le previsioni meteo secondo disposizioni del Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della protezione civile, con il quale rimane in costante contatto.*

Le informazioni sono comunicate attraverso un bollettino di vigilanza affisso nella bacheca del COA.

Durante l'escursione, il Centro Escursioni o in mancanza, il personale del COA resta in contatto con le guide, anche monitorando la posizione ritrasmessa via radio dalle medesime.

- 12) È fatto divieto di permanere sugli alti versanti e nella zona craterica dalle ore 23:00 alle ore 10:00 per il periodo compreso tra ottobre ed aprile, e dalle ore 24:00 alle ore 12:00 per il periodo compreso tra maggio e settembre, nonché di pernottare nelle zone medesime;**
- 13) Ai trasgressori della presente Ordinanza (persone singole e/o gruppi di escursionisti, nonché le guide autorizzate), con particolare riferimento al superamento della quota stabilita al punto 9- lett.h), sarà applicata la sanzione amministrativa di € 500,00, applicabile a ciascun trasgressore.**
- 14) Ai fini dell'applicazione di sanzioni penali, sarà cura degli Ufficiali ed Agenti di P.G: trasmettere gli atti all'Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del Codice Penale.**
- 15) Le guide che contravverranno alle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza verranno denunciate all'albo Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche per l'irresponsabile comportamento; a carico delle stesse sarà richiesta, dal Sindaco del Comune di Lipari, all'albo di categoria, l'immediata sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore ad un mese, senza pregiudizio per le sanzioni penali.**

Il Corpo di Polizia Municipale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

- *Che il Dirigente del 4° Settore e l'Ufficio di Protezione Civile del medesimo Settore, siano incaricati degli adempimenti e degli atti eventualmente nascenti dalla presente Ordinanza.*
- *La trasmissione della presente Ordinanza al Dipartimento di Protezione Civile di Roma, al Centro Operativo Avanzato di Stromboli, all'Ufficio Territoriale di Governo di Messina, all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, alla Circoscrizione di Stromboli, alle Guide Alpine e/o Vulcanologiche operanti su Stromboli, agli Agenti della Forza Pubblica, al Corpo di Polizia Municipale, al Dirigente del 4° Settore, all'Ufficio di Protezione Civile Comunale.*

Il presente provvedimento, che avrà immediata esecutività, sarà affisso all'Albo Pretorio della Casa Comunale ed all'Albo della Sede della Circoscrizione di Stromboli.

Dalla Residenza Municipale lì, 6 agosto 2007

IL SINDACO
(f.to Dott. Mariano Bruno)